

**Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la Direttiva 89/48/CEE**

(90/C 75/02)

Il Consiglio, in data 5 settembre 1989, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 49, 57 e 66 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha elaborato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Salmon, in data 18 gennaio 1990.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 31 gennaio 1990, nel corso della 273ª sessione plenaria, il seguente parere.

### 1. Osservazioni generali

1.1. Il Comitato prende atto che la direttiva riguarda i cittadini comunitari in possesso, conformemente alle normative nazionali vigenti nei singoli Stati membri, di un diploma di grado inferiore a quello richiesto dalla Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, e inoltre coloro che, pur non essendo in possesso di un diploma, hanno acquisito un'esperienza professionale, in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi.

1.2. Nel parere adottato il 29 gennaio 1986 in merito alla « Proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore » che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di 3 anni, il Comitato aveva dichiarato che il nuovo sistema costituiva un primo passo che « deve essere seguito da una impostazione analoga per altri casi in cui differenze di formazione e diplomi corrispondenti impediscono l'esercizio di talune attività nel quadro della libertà di stabilimento »<sup>(1)</sup>.

1.3. Il sistema proposto riguarda tutti i cittadini degli Stati membri che abbiano acquisito le qualifiche professionali necessarie per esercitare un'attività professionale in qualità di lavoratore autonomo o subordinato in uno Stato membro, e che desiderino esercitare la medesima attività o un'altra attività paragonabile regolamentata in un altro Stato membro.

1.4. Come fa notare la Commissione (articolo 2, paragrafo 2) la proposta in esame non si applica né alle professioni contemplate ad una direttiva specifica che ha istituito tra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi, né alle attività formanti oggetto delle direttive enumerate nell'Allegato A della proposta e tutte queste direttive, a giudizio della Commissione, devono rimanere in vigore.

1.5. Il Comitato approva gli obiettivi della Commissione e considera che la realizzazione di uno spazio senza frontiere interne comporti l'adozione di misure volte a completare, a favore delle categorie interessate

dalla proposta in esame, le disposizioni della Direttiva del 21 dicembre 1988 « relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni »<sup>(2)</sup>.

1.6. Il Comitato rileva che la proposta della Commissione è intesa a completare e ad ampliare l'impostazione accolta con tale Direttiva. Ne consegue che la proposta in esame è in più punti redatta secondo termini che completano e fanno riferimento alla citata direttiva, fatto questo che rende la sua espressione e terminologia alquanto complesse. Il Comitato chiede pertanto che venga resa più chiara e comprensibile la formulazione della proposta, specie per quanto concerne la relazione introduttiva ed i « considerandi ».

1.7. Il Comitato osserva che tale proposta di direttiva assume un'importanza capitale in quanto si tratta dell'ultima di una serie di misure intese a garantire al cittadino comunitario il diritto di vedersi riconoscere, in uno Stato membro ospitante che disciplina una determinata attività, le qualifiche acquisite in un altro Stato membro.

1.8. In tale contesto, considerato che l'impostazione adottata è quella del primo sistema generale definito dalla Direttiva del 21 dicembre 1988, e considerato inoltre che le due direttive non sono state proposte contemporaneamente, sarebbe stato auspicabile poter beneficiare dell'esperienza acquisita dall'applicazione di detta direttiva.

### 2. Osservazioni particolari

2.1. Il Comitato, pur approvando tale iniziativa di carattere generale a favore del libero stabilimento dei cittadini europei, ritiene tuttavia necessario che tale sistema:

— tenga in considerazione la diversità e la realtà delle situazioni prevalenti nei singoli Stati membri e nei diversi sistemi di formazione professionale (ad esempio: i sistemi che affiancano all'insegnamento teorico l'esperienza pratica) e consenta, per quanto concerne sia la designazione sia il livello delle qualifiche, l'uso di una terminologia comunitaria specifica,

<sup>(1)</sup> GU n. C 75 del 3. 4. 1986, punto 1.9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

- sia di semplice comprensione ed applicazione,
- non attenti ai principi della Direttiva 89/48/CEE e si integri con questa in un insieme coerente,
- permetta di risolvere in modo equilibrato la questione del passaggio da un grado inferiore ad un grado superiore nonché il problema della transizione della pratica professionale pura ad un grado di formazione strutturato,
- tenga conto della necessità di definire con chiarezza e di precisare diverse nozioni essenziali,
- prenda in considerazione le conseguenze delle disposizioni sul contenuto dei contratti collettivi che comportano, in alcuni casi, condizioni di accesso alla professione,
- permetta di prevedere alcune situazioni specifiche derivanti, in particolare, dall'organizzazione politica e istituzionale degli Stati membri o dalle disposizioni che disciplinano l'accesso a determinate attività professionali e/o al loro esercizio,
- consideri la necessità di favorire l'acquisizione delle conoscenze linguistiche indispensabili all'effettivo esercizio di una professione nel paese ospitante.

2.2. Il Comitato è consapevole della necessità di fronte alla quale si è trovata la Commissione di tener conto dei concetti e dei meccanismi adottati nel dicembre 1988. Tuttavia sulla base delle osservazioni sopra riportate, il Comitato auspica che la Commissione riesamini la presentazione della proposta, specie della relazione introduttiva dei considerandi, nonché la formulazione di alcune disposizioni ivi contenute, ispirandosi in particolare alle seguenti indicazioni, al fine di renderla meno complessa e di più semplice comprensione ed applicazione.

#### 2.2.1. Definizioni

La nozione di « formazione » acquisita nel quadro di un ciclo di studi secondari deve essere descritta in modo più dettagliato al fine di prevedere le diverse situazioni possibili, ed in particolare i sistemi di formazione in alternanza e continua.

Il Comitato reputa altresì che, in vista dell'applicazione di questa direttiva complementare, la descrizione della

nozione « attività professionale regolamentata » (articolo 1, lettera e) dovrebbe essere adeguata e completata sicché si possa meglio tener conto di tutte le attività professionali interessate.

#### 2.2.2. Campo d'applicazione

La redazione e la struttura degli articoli 3-9, il cui obiettivo è quello di circoscrivere il campo d'applicazione della direttiva, andrebbero riviste affinché risulti più chiaro il loro significato.

#### 2.2.3. Modalità di applicazione

L'obiettivo deve essere quello di limitare al massimo i problemi amministrativi e finanziari che possono presentarsi allo Stato membro ospitante e di evitare che si creino ostacoli alla libera circolazione, come potrebbe verificarsi qualora fosse necessario sostenere costi supplementari per l'organizzazione di tirocini di adattamento a favore dei beneficiari del disposto della direttiva, quando invece mancano le opportunità di tirocinio per i cittadini di detto Stato.

Il Comitato considera inoltre che il termine massimo previsto per designare le autorità competenti abilitate a ricevere le richieste e a prendere le decisioni di cui alla proposta in parola (articoli 14 e 18) sia troppo breve.

#### 2.2.4. Consultazione del Comitato economico e sociale

Al fine di conformare il contenuto dell'articolo 19 alle intenzioni espresse al punto 2.7 della « relazione introduttiva », occorre che la relazione sullo stato di applicazione della direttiva venga trasmessa anche al Comitato economico e sociale, affinché possa prenderne atto.

#### 2.2.5. Allegati

Al fine di fornire un quadro quanto più completo possibile della situazione in materia di riconoscimento dei diplomi sarebbe opportuno completare gli allegati con un elenco delle direttive specifiche che istituiscano tra gli Stati membri un riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1990.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Alberto MASPRONE